

SARDINYA RADIO SOCCORSO

Integrazione di atto costitutivo e statuto

Già iscritta al n. 7 del 13/09/1993 nel registro del Volontariato della regione Sardegna



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SARDINYA RADIO SOCCORSO

TITOLO I DENOMINAZIONE SEDE E FINALITA'

Art. 1 – DENOMINAZIONE

E costituita l'Associazione denominata "Sardinya Radio Soccorso" organizzazione di volontariato non lucrativa di utilità sociale, non riconosciuta, in base al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39.

Art. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede Legale in Monserrato (CA) Via Giuseppe Zuddas, 174 e la sede operativa in Cagliari via Sergio Montaldo, 1 ove risiede anche l'ufficio di presidenza.

Art. 3 FINALITA' E DURATA

L'Associazione ha durata illimitata non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie, con personale sanitario in materia di soccorso, infortunistica;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del



volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

TITOLO II PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elaborazioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

Art. 5 - RISORSE FINANZIARIE

Per la realizzazione delle sue finalità l'associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione:

dalle quote di adesione e dalle quote annuali versate dai soci ordinari e da tutti coloro che aderiscono all'associazione;
da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative;
dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
dei contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;
da donazioni e lasciti testamentari;
da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
da rimborsi derivanti da convezioni;
dalla presentazione di progetti finanziati dalla comunità Europea e degli Enti Pubblici Nazionali.

Art. 6 – VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE

I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 7 – QUOTA SOCIALE O CONTRIBUTO ANNUALE DI ADESIONE

Le quote sociali sono determinate in base alla categoria alla quale il socio ha deciso di appartenere ovvero i:

Soci Ordinari sono tenuti al versamento minimo di € 20,00 annuali senza nessun limite massimo, Soci Sostenitori sono tenuti al versamento minimo di € 20,00 annuali senza nessun limite massimo, In ogni caso, non sono ammessi importi che contemplano cifre inferiori al centesimo di euro. Tuttavia, il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del consuntivo e del resoconto finanziario.

TITOLO III I SOCI

Art. 8 – I SOCI ADERENTI E SIMPATIZZANTI

Possono essere soci, TUTTE LE PERSONE FISICHE CHE HANNO DATO VITA ALL'ASSOCIAZIONE nonché quelle che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all'art. 10 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute.

I soci partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. I soci maggiorenni si dividono in tre categorie principali e precisamente in Soci Ordinari, Soci Sostenitori.

I Soci Ordinari sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell'associazione aderiscono senza prestare opere di particolare impegno contribuendo al sostegno dell'associazione mediante il versamento di una quota minima di €20,00 annuali.

I Soci Sostenitori sono tutte quelle persone che condividendo i fini dell'associazione aderiscono sostenendo in modo consistente l'Associazione prestando la propria opera di collaborazione nel Corpo delle guardie istituito dall'Associazione e mediante il versamento di una quota minima di €20,00 annuali.

I Soci Onorari ovvero tutti coloro che si sono distinti in ambito nazionale o internazionale per opere benefiche, di qualsiasi natura, ritenuto idoneo dal Consiglio dei Probiviri con le stesse modalità previste all'Art. 29 del presente Statuto. Ai Soci Onorari viene conferito un alto riconoscimento per la propria carica o per il proprio operato, attraverso una forma di partecipazione onoraria ed il rilascio di attestato comprovante il riconoscimento conferito, la nomina quali soci onorari sia essere espressamente accettata dall'interessato

Alla presente O.d.V. è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e di voto di tutti i soci.

I Soci aderenti hanno il diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo);
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di poter esaminare tutti i libri sociali;
- votare direttamente o per esplicita delega scritta (ciascun aderente può essere portatore di una sola delega di altro aderente);
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

I soci aderenti hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- sostenere l'attività dell'Associazione in tutti i suoi aspetti e di tenere un comportamento che non sia lesivo del decoro e del prestigio dell'Associazione stessa e dei suoi aderenti.

Art. 9 – DISPOSIZIONI GENERALI



Potranno essere ammessi, in una sezione speciale di soci, denominata "Junior", tutti i minorenni, con il consenso dei genitori o di chi ne fa legalmente le veci. Al raggiungimento della maggiore età, i soci Junior saranno inseriti su loro indicazione, tra i soci ordinari o sostenitori.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le deliberazioni assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative.

Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato.

Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie motivate e documentate. Ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, rese da non soci purché l'apporto del personale volontario permanga prevalente. Per le coperture delle spese verranno utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che non potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall'associazione e le donazioni.

Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito.

Art 10- MODALITA' DI ADESIONE

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo stabilito dall'art. 32 CTS. L'Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Per l'ammissione, il richiedente deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà versare, all'atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che, in caso di accettazione, rimane a fondo perduto.

Art. 11 – RIMBORSO SPESE

Tutti i soci che prestano servizio per conto dell'Associazione possono percepire dei rimborsi delle effettive spese sostenute e documentate, previa approvazione da parte del Consiglio Direttivo o Delegato come disposto nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Art. 12 - AMMISSIONE

Il consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglienza della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo provvederà ad inoltrare all'aspirante socio una comunicazione recante gli estremi del mancato accoglimento, allegando l'importo versato in sede di presentazione della domanda di ammissione. Avverso il provvedimento di diniego, l'aspirante socio potrà opporre ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento del diniego, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione.

L'Ammissione a socio è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti.

Art. 13 - RECESSO

Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

Art. 14- ESCLUSIONE

In presenza di gravi motivi morali, o di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, o che rappresentino comunque un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte dell'Associazione, qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione stessa, con risoluzione del Consiglio Direttivo appositamente convocata in seduta straordinaria. Potranno essere istituite commissioni e collegi al fine di istruire al meglio pratiche per la valutazione delle eventuali problematiche comportamentali dei soci, al fine di semplificare la valutazione da parte del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Parimenti il socio o fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall'Associazione.

Avverso il provvedimento di esclusione è possibile opporre ricorso al Consiglio dei Probiviri, da presentarsi su carta semplice entro dieci giorni dal ricevimento dell'espulsione, corredato della copia della domanda di iscrizione, copia del versamento della quota sociale e della comunicazione di mancato accoglimento della domanda di iscrizione.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per sopraggiunta impossibilità ad effettuare le prestazioni programmate;
- per mancata e prolungata partecipazione alle attività dell'Associazione;
- per comportamento contrastante con gli scopi statuari;
- per persistente violazione degli obblighi statuari;
- per aver arrecato danni morali e materiali all'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, che decide con voto di due terzi dei presenti

E' ammesso, entro i successivi 30 giorni dalla mancata ammissione o dall'esclusione, ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti, che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Probiviri;
- Il Collegio dei Revisori;
- Il Responsabile territoriale su delega del Presidente.



Art. 16- L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione, l'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria, in entrambi i casi è presieduta dal Presidente.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

Il Presidente convoca l'Assemblea in via ordinaria almeno una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta lo ritenga necessario.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti, in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato individualmente, per iscritto, agli aderenti almeno 10 giorni prima della riunione e deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per:

- deliberare in merito a modifiche statutarie;
- deliberare sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente e, ogniqualvolta ne facciano richiesta motivata, anche un terzo degli aderenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei soci aderenti presenti in proprio o con esplicita delega scritta, e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi articoli trentadue e trentatre del presente Statuto. Possono prendere parte alle votazioni ed intervenire all'Assemblea soltanto i soci in regola con la quota associativa annuale. I soci non in regola con il pagamento della predetta quota possono partecipare all'assemblea come uditori, senza diritto di intervento e voto.

Art. 17 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata per iscritto dal Presidente almeno 10 giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo dei soci in regola con il versamento della quota sociale.

Art. 18 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, purché in regola con il pagamento della quota associativa e non colpiti da provvedimento di espulsione o allontanamento. I soci non in regola con il versamento della quota sociale potranno essere tuttavia presenti all'assemblea, in qualità di uditori, senza esercizio del diritto di voto e di intervento. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi al voto per le assemblee in prima convocazione, mentre la seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualsiasi sia il numero dei soci presenti, purché in regola con il pagamento della quota associativa e non colpiti da provvedimento di espulsione o allontanamento. I soci non in regola con il versamento della quota sociale potranno essere tuttavia presenti all'assemblea, in qualità di uditori, senza esercizio del diritto di voto e di intervento.

Art. 19 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre a un massimo di cinquantuno membri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue nessun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Allo scadere del terzo anno il Consiglio Direttivo dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 20 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinatamente ogni sei mesi e ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi di gravità ed urgenza o di presenza anche concordata ma totalitaria sei membri del Consiglio.

Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità, è determinate il voto del Presidente. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro.

Spetta al Consiglio Direttivo:

deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statuari;

determinare sulle attività in merito all'ammissione dei soci;

determinare sulle attività in merito all'esclusione dei soci;

redigere il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, nei termini previsti dallo statuto.

Art. 21 – DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE

Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni:

presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica delle dimissioni e le accetti:

per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione e alle norme del presente statuto; o del regolamento. In tale caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea composta dai consiglieri in carica, appositamente convocata;

Assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive.

In caso di decadenza, il consigliere sarà sostituito con il primo dei non eletti..

Art. 22 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dal consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, ivi compresi provvedimenti di esclusione o disciplinari. In tal caso deve convocare, nel più breve tempo possibile, il consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato in tal senso. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni, E facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti e non all'Associazione.

Il Presidente, quale Legale Rappresentante dell'Associazione ha facoltà di intervenire in auto tutela su qualsiasi atto, configurazione o provvedimento che esponga in qualunque modo l'Associazione, quindi il Legale Rappresentante nei confronti di terzi.

Art. 23 – DECADENZA O DIMISSIONI DALLA CARICA DI PRESIDENTE

Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per i consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, ne assumerà tutte le funzione il Vice Presidente che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Sia nel caso di decadenza dalla carica o di elezione di un nuovo presidente è necessario un atto ufficiale da redigersi una sede dell'Agenzia delle Entrate ovvero presso l'ufficio Comunale per le autentiche di firma che venga sottoscritto, con autentica di firma, dal Presidente decaduto o uscente, dal Vice Presidente e dal Presidente entrante. Da tale atto deve risultare formalmente il passaggio di consegne e va redatto secondo quanto previsto nel Codice Civile.

Art. 24 – IL VICE PRESIDENTE

Contestualmente all'elezione del presidente, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Vice Presidente, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo, previa delega specifica, in ogni sua attribuzione e potere ogni qualvolta questi sia assente o sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni, E' facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all'associazione.

La durata del mandato è di tre anni. Per la decadenza dalla carica di Vice Presidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

Art.25 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Segretario, eletto dai Consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e coadiuva con il presidente nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo.

Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 26 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea del Consiglio Direttivo, ed il registro dei volontari.

Art. 27 – IL TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art.28 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea, è composto da tre, cinque o sette membri, ha il compito di verificare il corretto andamento contabile e le relative scritture. I Revisori vengono inoltre chiamati al controllo ed approvazione del bilancio. I Revisori restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 29 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI



Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea, ed ha il compito di intervenire, in caso di controversie tra i soci e l'Associazione o i suoi Organi, in forma collegiale, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura, è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale ha il compito di vigilare sull'applicazione delle garanzie statutarie, senza diritto di voto. Il Presidente può invalidare il lodo in presenza di mancata applicazione delle garanzie dettate dalla Costituzione della Repubblica Italiana o dal presente statuto. Il Collegio dei Probiviri ha inoltre, con la stessa modalità, la facoltà di esprimersi sul riconoscimento della qualità di Socio Onorario della Guardia Internazionale Ambientale. Il loro lodo sarà inappellabile. I Probiviri restano in carica tre anni e decadono a scadenza del mandato, per esclusione con le stesse modalità previste dal precedente art. 21 o a seguito di dimissioni. E' facoltà del Collegio dei Probiviri, con l'assenso del Consiglio Direttivo, istituire delegazioni locali.

Art. 30 – BILANCIO CONSUNTIVO, REDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO

Ogni distaccamento regionale ha autonomia finanziaria e di bilancio. E' a cura del Responsabile Regionale la redazione del bilancio regionale e l'invio dello stesso alla sede centrale dell'Associazione entro e non oltre il 31 gennaio successivo alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo consolidato e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art.31 – AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, come riportato nell'art. 8 commi 1 e 2 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 .

Art. 32 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, con una maggioranza semplice. Devoluzione del patrimonio come riportato nell'art. 9 del D.L. 3 luglio 2017, n. 117 .

Art. 33 – LEGGE APPLICABILE

Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice Civile e le leggi particolari vigenti in materia all'atto dell'applicazione. Si intendono in particolare richiamare tutte le disposizioni di cui D.Lgs 4.12.1997 n. 460 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento e la qualificazione di O.d.V dell'Associazione, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.

Art. 34 – O.d.V.

“La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione “Organizzazione di volontariato” (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione,

l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione "Sardinya Radio Soccorso - Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "Sardinya Radio Soccorso - ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico."

TITOLO V ELEZIONE DELLE CARICHE SOCIALI

Art. 35 ELEZIONE DELLE CARICHE

I presenti, riuniti in Assemblea, procedono all'elezione delle cariche sociali, per la durata di anni tre, ai sensi dell'articolo sedici e diciannove dello Statuto sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Cuccu Mario, Locci Gianni, Cuccu Valentina, Cacciuto Demetrio, Camedda Marco, Fanni Emanuele, Manca Mario.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

COLLEGIO DEI REVISORI

Presidente Camedda Marco, Pilia Patrizia, Argiolas Alessandro.

Gli eletti, tutti presenti, dichiarano di accettare la carica.

Subito dopo il nominato Consiglio Direttivo si riunisce, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Sociale, per eleggere al proprio interno le altre cariche sociali.

A votazione unanime di tutti i Consiglieri risultano eletti:

Cuccu Mario, Presidente – Tesoriere;

Locci Gianni, Vicepresidente;

Cuccu Valentina, Segretaria;

Cacciuto Demetrio, Consigliere;

Camedda Marco, Consigliere;

Fanni Emanuele, Consigliere;

Manca Mario, Consigliere;

Ciascuno dei quali accetta la carica conferitagli.

Il presente statuto è stato approvato dal Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2022 all'unanimità presso la sede legale in Monserrato (CA) via Giuseppe Zuddas, 174